



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/10 ter

31 marzo 2022

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

Decreto dipartimentale n. 84 del 31 marzo 2022. Selezione interna, per titoli ed esami, a n. 25 posti per l'accesso alla qualifica di nautico di macchina ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2019,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n. 84 del 31 marzo 2022

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 23 agosto 2021, n. 138, “Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 recante “Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante “Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e 89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009 recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTA la nota n. 1640 del 17 febbraio 2022, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato i posti da mettere a bando;

VISTA la nota n. 18016 del 24 marzo 2022, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato le sedi disponibili;

D E C R E T A

Art. 1

Posti disponibili

E’ indetta una selezione interna, per titoli ed esami, a n. 25 posti per l’accesso alla qualifica di nautico di macchina ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2019, riservata al personale nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni, maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, al personale nautico di macchina capo squadra, nautico di macchina capo squadra esperto e nautico di macchina capo reparto.

Nell’allegato prospetto sono indicati i posti disponibili per ciascuna sede.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

Requisiti

Per l'ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) appartenenza alle qualifiche di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni, maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, di nautico di macchina capo squadra, di nautico di macchina capo squadra esperto e nautico di macchina capo reparto, alla data del 31 dicembre 2018;
- b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione.

Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

Presentazione della domanda

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla selezione esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale) utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo: <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata alla selezione in oggetto, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, nonché all'indirizzo intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) la sede di servizio;
- e) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'articolo 2 del presente bando, indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto che lo ha rilasciato;
- f) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione;
- g) la qualifica di appartenenza;
- h) titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto, come requisito di ammissione, dalla lettera e), titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni di cui all'articolo 7, indicando tipologia, data di rilascio/durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati;
- i) lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco;
- j) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 4

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto della specialità di cui al presente bando non inferiore a quattro, di cui almeno uno non appartenente all'amministrazione. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, la commissione è integrata, ove occorra, di un esperto nelle lingue previste nel presente bando e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 5

Prove di esame

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici.

La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:

- a) organizzazione nautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
- b) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine marine e impianti di bordo delle navi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale, verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) elementi di cartografia;
- b) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) procedure standard di sicurezza delle manovre specialistiche e principi di qualità relativi al ruolo di nautico di macchina;
- d) elementi di diritto amministrativo;
- e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nell'articolo 3 del presente bando di selezione, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

Modalità e calendario delle prove

Il 10 maggio 2022, con avviso pubblicato nel sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> e nel sito intranet <http://intranet.dipvvf.it> sarà data comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta, comprensiva di sede, giorno e orario.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 7

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con il relativo punteggio attribuito, sono: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificazioni professionali certificazioni ed abilitazioni riferite alla specialità di cui al presente bando; anzianità di effettivo servizio.

1. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:
 - a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:
 - 1) laurea universitaria: punti 1,80;
 - 2) laurea magistrale: punti 2,50;
 - b) master universitario di I livello: punti 0,20;
 - c) master universitario di II livello: punti 0,30;
 - d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
 - e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera a): punti 0,50.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.

I punteggi dei titoli di studio sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti al medesimo corso di laurea.

Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'Amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Sono ammessi a valutazione, altresì, i corsi di formazione e aggiornamento professionale attinenti all'attività istituzionale specialistica frequentati con profitto di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore.

I punteggi dei corsi di formazione e aggiornamento professionale sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi Vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

Le certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità nautiche di macchina, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validità, ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate con i relativi punteggi, che sono cumulabili:

- 1) direttore di macchina: 1,00 punti;
- 2) istruttore nautico: 1,00 punti.

Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti i seguenti punteggi in funzione del ruolo e della qualifica:

- a) vigili del fuoco: 0,05 punti;
- b) vigili del fuoco nautico di macchina: 0,075 punti;
- c) capo squadra: 0,10 punti;
- d) capo squadra nautico di macchina: 0,15 punti;
- e) capo reparto: 0,20 punti;
- f) capo reparto nautico di macchina: 0,30 punti.

I punteggi relativi all'anzianità di servizio sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione alla selezione. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Art. 8

Approvazione della graduatoria finale

La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale.

L'amministrazione redige la graduatoria finale tenendo conto, a parità di punteggio, nell'ordine, l'anzianità nella specialità nautico di macchina, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

Con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it è approvata la predetta graduatoria e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima, con decorrenza 1° gennaio 2019.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvuf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9

Corso di formazione

I vincitori della procedura selettiva sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi le cui modalità di svolgimento sono previste dall'articolo 7 del decreto ministeriale 23 agosto 2021, n.138.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Lega

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:

RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio II - Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale

NAUTICI di MACCHINA ruolo ISPETTORI

SEDE SERVIZIO	UFFICIO	POSTI DISPONIBILI
ANCONA	Comando	1
BARI	Comando	1
BRINDISI	Comando	1
CAGLIARI	Comando	1
CATANIA	Comando	1
GENOVA	Comando	2
LA SPEZIA	Comando	1
LATINA	Comando	1
LIVORNO	Comando	1
MESSINA	Comando	1
NAPOLI	Comando	1
PALERMO	Comando	1
RAVENNA	Comando	1
REGGIO CALABRIA	Comando	1
ROMA	Comando	1
ROMA	DCESTAB	1
SASSARI	Comando	1
SAVONA	Comando	1
SIRACUSA	Comando	1
TARANTO	Comando	1
TRAPANI	Comando	1
TRIESTE	Comando	1
VENEZIA	Comando	1
VIBO VALENTIA	Comando	1

Ag

fu